


2021



Comune di Bonate Sopra
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO COMUNALE

Approvato con
Delibera del Consiglio
Comunale n. 38
del 29/07/2021

Regolamento Comunale
PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI
ECONOMICI E PATROCINI AD ENTI E
ASSOCIAZIONI

ART. 1

Premesse

1. Il presente Regolamento, in conformità alla Legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i., disciplina i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, agevolazioni, nonché patrocini, ad Enti ed Associazioni presenti sul territorio comunale, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.
2. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposti benefici da parte del Comune.
3. Ai fini del presente Regolamento:
 - con l'acronimo "EA" si intendono gli Enti e le Associazioni;
 - con l'acronimo "EAC" si intendono gli Enti e le Associazioni comunali
 - con l'acronimo "CTS" si intende il Codice del Terzo Settore - D.Lgs. 117/2017.

ART. 2

Soggetti beneficiari e soggetti esclusi

1. Il Comune di Bonate Sopra riconosce il valore e la funzione dell'associazionismo, dell'attività di volontariato quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità e l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali (Art. 2 D.Lgs. 17 luglio 2017 n. 117 Codice del Terzo Settore, di seguito CTS).
2. In conformità alle finalità statutarie, il Comune di Bonate Sopra:
 - a. riconosce e promuove, quali espressioni essenziali della persona umana e della comunità civile, le libere forme associative dei cittadini;
 - b. promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale civile e sociale, in particolare, delle fasce a rischio di emarginazione, nonché alla tutela dell'ambiente.
3. Il Comune di Bonate Sopra, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione, a livello territoriale, degli interventi e dei servizi di interesse generale individuate dal CTS e in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, assicura il coinvolgimento attivo degli Enti e delle Associazioni, attraverso forme di coprogrammazione, co-progettazione e accreditamento, nel rispetto della legge e della programmazione sociale di zona.
4. Ai fini del presente Regolamento possono beneficiare del contributo:
 - a. gli enti del terzo settore, ovvero, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le

società di mutuo soccorso, le associazioni culturali e sociali, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito RUNTS);

b. le associazioni senza scopo di lucro, comunque costituite, che svolgano delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, anche se non iscritti nel RUNTS;

c. le Associazioni Sportive Dilettantistiche (di seguito ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD);

d. gli Enti religiosi civilmente riconosciuti.

5. Non possono beneficiare di contributi comunali gli Enti e le Associazioni che abbiano in essere pendenze economiche o contenziosi con il Comune.

ART. 3

Ambiti di intervento

1. I settori per i quali, di norma, l'Amministrazione Comunale può concedere finanziamenti e benefici economici ad Enti del Terzo Settore, in conformità al Documento Unico di Programmazione ed in relazione alle specifiche disponibilità di Bilancio (stanziamento a titolo di contributi), sono:
 - a. Assistenza e sicurezza sociale;
 - b. Attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - c. Pubblica Istruzione ed informazione;
 - d. Tutela del territorio e dell'ambiente;
 - e. Attività culturali ed educative.

ART. 4

Contributi/agevolazioni

1. Il Comune di Bonate Sopra può erogare agli EA contributi economici da destinarsi al sostegno delle attività di interesse generale, rientranti nei settori di cui all'art. 3, attivate a favore della collettività locale e realizzate in via sussidiaria rispetto alla programmazione comunale.
2. Con la dizione "contributo economico" si intende la somma di denaro con la quale il Comune, condividendo in pieno le finalità statutarie dell'EA, esplicate attraverso la realizzazione di una o più iniziative sul territorio comunale, fornisce aiuto e sostegno con lo scopo di favorire preventivamente (in fase di programmazione dell'iniziativa da parte dell'EA beneficiario) il tendenziale pareggio finanziario di bilancio. Il contributo economico non deve configurarsi quale ripiano delle perdite di un EA; esso può essere erogato anche quando il bilancio sociale risulti in attivo, sempre che il suo ammontare non superi quello del risultato positivo di esercizio.
3. L'EA beneficiario conserva la titolarità delle iniziative e ne è interamente responsabile. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo

svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari e/o patrocinio.

4. Di contro, per le iniziative promosse dall'Amministrazione non possono essere elargiti contributi economici a favore di soggetti terzi cui ci si rivolge per la realizzazione, ma occorre necessariamente adottare le modalità previste dalla legge per l'acquisizione di beni e di servizi o, ove possibile, far ricorso alle convenzioni, di cui all'art. 56 del CTS.
5. Il contributo economico può essere:
 - Ordinario, in tutti i casi in cui gli EA presentino istanza, nei modi e nei termini disciplinati dai successivi artt. 6 e 9;
 - Straordinario, per interventi di carattere eccezionale per i quali gli EA presentino istanza nei modi e nei termini disciplinati dal successivo art. 10.
6. Il Comune di Bonate Sopra può concedere, per le medesime motivazioni, agli EA richiedenti e quale forma alternativa di aiuto l'uso di impianti ed attrezzature di proprietà comunale a tariffe o condizioni agevolate, oppure a titolo gratuito, onde sostenere la realizzazione di una o più iniziative promosse e organizzate dagli stessi sul territorio comunale sotto la propria responsabilità.
7. Nel caso che l'impianto o la struttura siano utilizzati con accesso al pubblico, l'EA è obbligato ad assicurare tutti gli adempimenti nonché l'ottenimento di autorizzazioni e nulla-osta prescritti dalla legge. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra gli organizzatori delle iniziative e i soggetti terzi.
8. La concessione del beneficio è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
9. La concessione del beneficio vincola il beneficiario a registrare nelle poste attive di bilancio il contributo comunale, nonché a dichiarare espressamente che le attività o iniziative sono realizzate con il concorso del Comune.

ART.5

Albo comunale Enti ed Associazioni comunali

1. È istituito l'Albo comunale degli Enti e delle Associazioni.
2. L'iscrizione all'Albo Comunale, da cui ne deriva la denominazione di "Ente/Associazione comunale" di seguito EAC, è equiparata ad una forma di accreditamento.
3. Con gli EAC, regolarmente iscritti all'Albo, il Comune:
 - a. può attivare partenariati, ai sensi dell'art. 55 comma 4 del CTS, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso;
 - b. può sottoscrivere convenzioni, ai sensi dell'art. 56 del CTS, finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al

mercato; le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

- c. concede la priorità ai fini dell'erogazione di contributi e/o agevolazioni.
4. Possono essere iscritti all'Albo Comunale degli Enti ed Associazioni tutti gli Enti ed Associazioni in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. sede legale in Bonate Sopra;
 - b. collaborazione di almeno n. 3 (tre) anni consecutivi, precedenti la data dell'istanza, con il Comune di Bonate Sopra nell'organizzazione di iniziative comunali (tale requisito deve essere supportato da adeguata documentazione).
5. Per l'ammissione all'Albo Comunale deve essere presentata espressa richiesta, secondo l'apposita modulistica predisposta dagli uffici e corredata da:
 - a. statuto e atto costitutivo (ove non previsti dalla forma associativa, relazione dettagliata circa la realtà rappresentata, le finalità e gli interessi per la comunità locale di cui si è portatori);
 - b. autocertificazione relativa al numero degli associati/aderenti;
 - c. copia polizza assicurativa di Responsabilità civile verso terzi con riferimento all'organizzazione e alla gestione delle attività di pertinenza dell'EAC;
 - d. copia polizza assicurativa infortuni con riferimento ai volontari impiegati dall'EAC.

ART. 6

Procedure

1. Gli EA possono presentare richiesta di contributo e/o di agevolazione entro il termine perentorio del 30 Giugno di ogni anno.
2. La Giunta Comunale, previa istruttoria degli uffici competenti, delibera la concessione dei contributi e/o agevolazioni entro il 31 Agosto di ogni anno.
3. Limitatamente all'anno 2021 i termini di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono, rispettivamente, individuati nel 30 Settembre e 30 Novembre.
4. L'istanza presentata, sotto forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, secondo fac-simile standard predisposto dagli uffici competenti, dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dai documenti che seguono:
 - a. programma delle attività ed iniziative da realizzare sul territorio comunale a favore della comunità locale, con riferimento all'anno in corso, da rendicontare entro il 31/12 del medesimo anno;
 - b. bilancio di previsione, entrate e spese correlate al precitato programma;
 - c. bilancio consuntivo, con riferimento alle entrate e spese del programma attività ed iniziative dell'anno precedente;
 - d. dichiarazione in merito al numero degli associati/aderenti, ove trattasi di EA non iscritto all'Albo comunale;
 - e. atto costitutivo e statuto, ove trattasi di EA non iscritto all'Albo comunale, in sede di prima istanza di contributo e salvo aggiornamenti.
5. L'istanza dovrà, tra l'altro, contenere:

- la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art.7 della Legge 02/05/1974, n.195 e dall'art.4 della Legge 18/11/1981, n.659.
- - la dichiarazione in merito alla eventuale esenzione dalla ritenuta del 4% ex art.28 del D.P.R. n.600/1973, in ossequio all'articolo 10-bis del D.L.137/2020, convertito con Legge n.176 del 18.12.2020.

ART. 7

Erogazione contributo/agevolazione

1. Gli uffici competenti attivano l'istruttoria in merito all'ammissibilità delle domande (rispetto dei termini e documentazione a corredo dell'istanza).
2. Gli uffici competenti redigono una Graduatoria tra i soggetti ammessi, in ordine decrescente, in relazione al numero ed al valore dei sottoindicati requisiti posseduti dai soggetti richiedenti:
 - EAC: Peso 10
 - EAC/EA CHE ORGANIZZANO TUTTE LE INIZIATIVE A TITOLO GRATUITO PER I PARTECIPANTI: Peso 4
 - EAC/EA CHE ORGANIZZANO INIZIATIVE A FAVORE DI MINORI: Peso 3
 - EAC/EA CHE ORGANIZZANO INIZIATIVE A FAVORE DI DISABILI: Peso 2
 - EAC/EA CHE ORGANIZZANO INIZIATIVE A FAVORE DI ANZIANI: Peso 1
3. La somma da erogare a titolo di contributo e/o beneficio è quantificata dalla Giunta comunale nell'ambito dello stanziamento complessivo di bilancio assegnando somme via via decrescenti, secondo la Graduatoria di cui al comma 2, fermo restando che non sarà possibile erogare un contributo superiore al 30% del fondo disponibile ad un solo EAC/EA, anche laddove lo stesso totalizzi il punteggio massimo, di cui al comma 2.
4. La somma a titolo di contributo sarà liquidata, previo atto gestionale del Responsabile gestionale competente, mediante acconto pari al 75% del contributo totale entro il 30 settembre dell'anno di svolgimento dell'iniziativa/e e saldo pari al 25% del contributo totale entro 30 giorni dalla rendicontazione finale delle attività effettivamente realizzate. Qualora dalla rendicontazione si evinca la totale o parziale mancata realizzazione delle iniziative programmate, il contributo sarà proporzionalmente ridotto procedendo, laddove necessario, alla revoca totale o parziale del beneficio, con conseguenti rimborsi/conguagli a carico del beneficiario.
5. Limitatamente all'Anno 2021 la somma a titolo di contributo sarà liquidata, previo atto gestionale del Responsabile gestionale competente, in unica soluzione a seguito della rendicontazione finale delle attività effettivamente realizzate.
6. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, in conformità alla legge. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dalla legge.

ART. 8

Contributi economici alle istituzioni scolastiche

1. I contributi economici ordinari alle Istituzioni scolastiche di qualsiasi ordine e grado presenti sul territorio comunale sono disciplinati nel Piano annuale per il diritto allo studio –PdS

ART. 9

Contributi economici agli enti religiosi legalmente riconosciuti.

1. Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono accedere ai contributi economici da destinarsi al sostegno delle attività di interesse generale, rientranti nei settori di cui all'art. 3, previa espressa istanza da presentare secondo i termini e le modalità di cui all'art. 6.
2. La Giunta, previa istruttoria degli uffici competenti in merito all'ammissibilità delle domande (rispetto dei termini e documentazione a corredo dell'istanza), determina, nell'ambito dello stanziamento complessivo di bilancio, l'entità del contributo nel rispetto dei seguenti principi e indirizzi:
 - attinenza delle iniziative a piani, programmi e progetti dell'Amministrazione comunale;
 - congruità del rapporto tra costo dell'iniziativa e risultati ipotizzati;
 - verifica dell'esito dell'iniziativa, eventualmente già attuata anche in anni precedenti.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, commi 4, 5 e 6.
4. I benefici di cui alla Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e quelli derivanti da altre leggi dello stato o della Regione sono estranei al presente regolamento.

ART. 10

Contributi una tantum per singola iniziativa

1. Gli Enti e le Associazioni che non hanno presentato un programma annuale possono presentare richiesta di contributo e/o di agevolazione per lo svolgimento di iniziative una tantum, occasionali, organizzate sul territorio comunale.
2. L'istanza, corredata da relazione descrittiva dell'iniziativa e dalla correlata previsione di entrate e spese, sarà valutata dalla Giunta comunale e potrà essere soddisfatta sempre che vi sia piena condivisione delle finalità ed in relazione alle disponibilità di bilancio.

ART. 11

Contributi straordinari

1. La Giunta comunale si riserva la facoltà di erogare contributi e/o agevolazioni per situazioni straordinarie ed eccezionali, quali emergenze, calamità naturali o altro, garantendo preventivi criteri di accesso e di erogazione.

ART. 12

Patrocini comunali

1. Il patrocinio è un riconoscimento simbolico con il quale si rende manifesta la condivisione dell'Amministrazione alle finalità di un'iniziativa.
2. Mediante il patrocinio l'Amministrazione esprime:
 - a. la simbolica adesione dell'Ente ad un'iniziativa ritenuta meritevole di apprezzamento per le sue finalità culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche, sociali e celebrative;
 - b. l'interesse per attività e/o servizi avviati nel territorio comunale, provinciale, nazionale e/o internazionale, che risultano comunque coerenti con i principi di crescita della comunità bonatese sotto il profilo culturale, scientifico, educativo, sportivo, economico e sociale.
3. Il patrocinio è concesso alle seguenti tipologie di iniziative:
 - a. manifestazioni culturali, scientifiche, educative, sportive, turistiche, economiche e sociali a carattere comunale, provinciale, nazionale ed internazionale di rilevante importanza;
 - b. convegni, congressi, iniziative di studio, ricerca e documentazione attinenti ad attività culturali, scientifiche, educative, economiche e sociali a carattere comunale, provinciale, nazionale ed internazionale di rilevante importanza.
4. Il patrocinio è concesso alle iniziative che rispondano alle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale e che presentino uno dei seguenti requisiti:
 - a. apportino un significativo contributo scientifico, culturale ed informativo, nell'ambito ed a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità bonatese, della sua immagine e dei suoi prodotti;
 - b. contribuiscano alla crescita culturale, ambientale, artistica, economica, sportiva della cittadinanza, favorendo la partecipazione e la formazione;
 - c. promuovano attività agricole, industriali, artigianali, commerciali e turistiche di interesse per la cittadinanza;
 - d. siano finalizzate allo sviluppo della solidarietà;
 - e. dimostrino di possedere un effettivo rilievo comunale, ovvero anche più ampio, in virtù della particolare risonanza e reputazione dovute ad aspetti storici, di tradizione e di prestigio o dell'interesse suscitato presso più comunità locali.

ART. 13

Iniziative escluse dal patrocinio

1. Sono escluse dalla concessione di patrocinio le iniziative e le manifestazioni:

- a. palesemente non coincidenti con finalità del Comune;
- b. che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura;
- c. che siano promosse da partiti o movimenti politici;
- d. che siano promosse ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa da parte di organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, nonché da ordini e collegi professionali.
- e. che siano promosse da enti o associazioni che abbiano in essere pendenze economiche o contenziosi con il Comune.

ART. 14

Soggetti beneficiari del patrocinio

1. Il patrocinio è concesso alle singole iniziative realizzate da:
 - a. gli Enti ed Associazioni come definiti all'art. 2 del presente Regolamento;
 - b. Enti locali singoli e associati, altri enti pubblici, enti e associazioni ai quali partecipino gli enti locali;
 - c. Enti, associazioni, fondazioni e altre organizzazioni a carattere culturale, scientifico, educativo, sportivo, economico e sociale di interesse locale che operano senza finalità di lucro;
 - d. Istituzioni scolastiche, culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche e sociali di interesse generale.

ART. 15

Procedura per la concessione di patrocini

1. Per ottenere il patrocinio comunale va presentata espressa istanza da parte del soggetto richiedente, unitamente a relazione dettagliata in merito alla iniziativa oggetto di patrocinio.
2. Il patrocinio al quale non sia collegata la richiesta di benefici economici, c.d. patrocinio gratuito, è concesso dall'Assessore con delega per materia.
3. Nel caso in cui oltre al patrocinio siano richiesti benefici economici, cd. patrocinio oneroso, il patrocinio è concesso dalla Giunta comunale con propria Deliberazione, previa istruttoria degli uffici competenti.

ART. 16

Promozione e tutela dell'immagine dell'Ente

1. Il patrocinio è un riconoscimento che comporta l'obbligo di apporre l'indicazione "con il patrocinio di" seguito dallo stemma comunale e dalla dicitura "Comune di Bonate Sopra" in modo visibile su tutte le comunicazioni (atti, manifesti o altro materiale pubblicitario) relative alla iniziativa patrocinata.

2. È fatto obbligo ai beneficiari rispettare le modalità previste dalla normativa vigente e le condizioni specifiche eventualmente definite dal provvedimento di concessione da parte del Comune.
3. Il Comune può in ogni caso e in qualsiasi momento revocare il proprio patrocinio a un'iniziativa, qualora gli strumenti comunicativi della stessa e le modalità di svolgimento dell'evento possano incidere negativamente sull'immagine dell'Amministrazione.

ART. 17

Rispetto della normativa in materia di sicurezza, fisco, diritto del lavoro, tributi locali

1. La concessione del patrocinio a qualsiasi titolo richiesto comporta per i richiedenti il rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, obblighi fiscali, tutela del lavoro, tributi locali e quant'altro richiesto in ragione della natura dell'attività svolta e dai contenuti e carattere dell'evento realizzato e specificamente richiesto da leggi nazionali o regionali e dai regolamenti locali.
2. Il mancato rispetto di una o più norme di riferimento potrà comportare la revoca del patrocinio e l'esclusione da future concessioni per un periodo commisurato alla gravità della violazione oltre all'applicazione eventuale di sanzioni pecuniarie di competenza degli organi del Comune.

ART. 18

Controlli

1. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, l'Ente effettua i controlli previsti dal DPR 445/2000, anche a campione, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione. Le modalità di campionamento dei controlli sono stabilite, salvo diversa indicazione normativa, con provvedimento dirigenziale.
2. In caso di dichiarazioni mendaci, che non siano riconducibili a mero errore materiale e non siano di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese.
3. È fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per le violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali. Nel caso dall'accertamento risultasse che una dichiarazione o una domanda risulti non veritiera, l'Ente segnala d'ufficio il fatto all'Autorità Giudiziaria.
4. Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'Ufficio competente, quest'ultimo provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria.

ART. 19

Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. I dati forniti dagli EA sono acquisiti da questo Ente per valutare l'ammissione a benefici economici o agevolazioni. La mancata comunicazione dei dati personali e/o il mancato assenso al trattamento degli stessi comporta l'esclusione della domanda di ammissione.
2. Il trattamento dei dati può avvenire anche mediante l'ausilio di strumenti automatizzati nei modi e nei limiti necessari per perseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
3. In ogni momento, gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 12-23 del Regolamento UE 2016/679, tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Il Titolare del trattamento può trasferire i dati personali raccolti a soggetti pubblici o privati che forniranno specifici servizi strumentali alle finalità istituzionali dell'Ente soltanto per finalità connesse alla realizzazione delle attività.
5. Ove ritenuto che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, l'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679.
6. Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 Titolare del trattamento è il Comune di Bonate Sopra. Responsabile del trattamento è il Responsabile gestionale competente per materia.

ART. 20

Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato ogni atto che sia in contrasto con il presente Regolamento. È abrogata altresì ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti Regolamenti, incompatibile con quanto disposto con il presente atto.
2. In particolare, è abrogato il "Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati" approvato con DCC n. 109 del 14/12/1990 e modificato con DCC nn.ri 25 del 28/05/1993, 46 del 12/09/1996 e 8 del 24/04/2002.